



Comune di San Vito sullo Ionio

(Provincia di Catanzaro)

ORDINANZA n. 202 del 29.03.2022

Prot. 1510

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione dell'infezione da SARS-COV-2 (Art. 50 del D.Lgs. 267/2000) –isolamento fiduciario.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visti i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Visto il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il quale è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato d'emergenza;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in materia recanti urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Viste le circolari ministeriali nn. 0032850 del 12.10.2020 - 0036254 del 11.08.2021 e 0060136 del 30.12.2021;

Visto l'esito del test rapido di ===== omissis =====, effettuato in data 28.03.2022 ed acquisito al protocollo dell'Ente in data 29/03/2022 al n. 1509;

Ravvisata la necessità di sottoporre, in via cautelativa, in quanto soggetto positivo al Covid- 19, ===== omissis =====, alla misura dell'isolamento fiduciario domiciliare presso il suddetto domicilio, per giorni **7 dal 28/03/2022 al 04/04/2022 compreso** e comunque fino ad esito negativo di tampone al termine del periodo di isolamento, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASP CZ, salvo diversa disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, e pertanto in conseguenza è indispensabile assicurare:

- il mantenimento dello stato di isolamento per il periodo sopra indicato;
- il divieto di contatto sociale,
- il divieto di spostamento e viaggi,
- l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Ritenuto necessario e urgente adottare le misure di sorveglianza sanitaria per il periodo di tempo sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle evidenze scientifiche emergenti.

Visto l'art. 50, comma 5, TUEL 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale.";

A tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

- Che ===== omissis =====, sia* sottopost*, in via cautelativa, in quanto soggett* positiv* al Covid- 19, alla misura dell'isolamento fiduciario domiciliare presso il suddetto domicilio con sorveglianza attiva da parte del personale del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, per giorni **7 dal 28/03/2022 al 04/04/2022 compreso** e comunque fino ad esito negativo di tampone al termine del periodo di isolamento assicurando quanto sopra riportato, salvo diversa disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro;
- alla Polizia Municipale, all'ASP di Catanzaro, al Comando Stazione Carabinieri di San Vito sullo Ionio, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente ordinanza si è puniti ai sensi dell'art. 650 del C.P. e delle ulteriori disposizioni vigenti.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679;
- che la presente ordinanza venga notificata a* soggett* interessat*.

La presente è trasmessa a:

- Prefettura di Catanzaro,
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro-Dipartimento di Prevenzione,
- al Servizio di Polizia Locale,
- al Comando Stazione Carabinieri di San Vito sullo Ionio;
- Guardia di Finanza – Tenenza di Soverato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO
f.to Antonio TINO